

I destinatari

LE FASI DELL'ACCETTAZIONE

Un beneficio da accettare

Nomina o individuazione valide solo in presenza dell'assenso

Il soggetto nominato erede in un testamento o individuato come tale dalla legge (in assenza di un testamento) non assume automaticamente la qualità di erede alla morte del de cuius. Per diventare erede (e subentrare nel patrimonio lasciato dal defunto) occorre accettare l'eredità. Infatti l'erede subentra nell'intero patrimonio del defunto (o in una sua quota) e quindi deve rispondere di qualsiasi passività che sia imputabile al de cuius.

Per designare il soggetto che ha la possibilità di divenire erede mediante l'accettazione

LE DUE STRADE
Il «via libera» può essere tacito oppure espresso in un atto formale e in entrambi i casi diventa irrevocabile

dell'eredità, si parla di «chiamato all'eredità»: egli infatti è chiamato a esprimersi se intende divenire o meno successore universale del de cuius. L'accettazione può essere espressa o tacita: si può cioè manifestare la propria volontà di accettare in modo palese o attraverso comportamenti conclusivi. L'accettazione è irrevocabile, e chi ha accettato non può più ritornare sulla sua decisione e liberarsi così del patrimonio ereditario già acquisito.

Si pensi al caso di Antonio che, istituito erede dal ricco zio emigrato in America, ne accetta l'eredità senza sapere che lo zio, negli ultimi anni della

sua vita, aveva dissipato l'intero suo patrimonio e, anzi, contratto, ingenti debiti. Antonio, venuto a conoscenza delle pretese dei creditori ereditari sul proprio patrimonio personale, non può più respingere tali richieste rifiutando l'eredità in quanto l'accettazione che ha effettuato in precedenza è, come detto, ormai irrevocabile.

L'accettazione espressa
L'accettazione espressa si ha quando la volontà di accettare oppure l'assunzione del titolo di «erede» da parte del «chiamato» è fatta in un atto pubblico (cioè in un atto redatto con particolari formalità da un notaio) o in una scrittura privata (e cioè in qualsiasi documento nel quale il sottoscrittore appunto manifesta la propria volontà di accettare o assuma il titolo di erede). È nulla (e cioè si considera non avvenuta) la dichiarazione di accettazione sotto condizione, a termine o parziale.

L'accettazione tacita
L'accettazione può essere anche tacita (ed è il caso più frequente): l'accettazione tacita si verifica quando il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non come erede. Il caso classico è quello del chiamato che dona o vende un immobile o un mobile compreso nel patrimonio ereditario: compiendo tale atto egli diviene automaticamente erede in quanto esplicitamente presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non potreb-

be compiere se non fosse erede. In giurisprudenza è stato deciso che costituiscono casi di accettazione tacita dell'eredità, ad esempio:

- a) il pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dall'asse ereditario;
- b) il compimento di atti dispositivi di beni ereditari (vendita, donazione, permuta, concessione di ipoteca; anche la stessa proposta di alienazione di beni ereditari, pur se la conclusione del contratto cui la proposta tendeva non si è verificata e pure addirittura se la proposta sia stata revocata prima dell'accettazione della controparte, è stata ritenuta un caso di accettazione tacita);
- c) l'esercizio da parte del legittimario dell'azione di riduzione a tutela della sua quota di legittima;
- d) l'impugnazione di disposizioni testamentarie;
- e) la riscossione dello stipendio, della pensione e di altre somme spettanti al de cuius;
- f) la domanda giudiziale di divisione ereditaria.

È molto importante, inoltre, sottolineare anche le ipotesi al cui ricorrere non si è ritenuta verificarsi l'accettazione tacita. Ad esempio:

- 1) la continuazione nel godimento dei mobili già appartenenti al de cuius da parte del convivente che abbia rinunciato all'eredità;
- 2) la presentazione di dichiarazioni fiscali e il pagamento di imposte, che sono atti di natura e con finalità puramente fiscali;
- 3) la richiesta di pubblicazione o di registrazione del testamento.

Così le passività trovano un argine


L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente oppure con il beneficio di inventario.

La rilevanza della distinzione si coglie in tutta la sua importanza se si tiene in considerazione il fatto che in caso di accettazione espressa si verifica la cosiddetta «confusione dei patrimoni»: vale a dire che il patrimonio del defunto e quello dell'erede diventano un patrimonio solo, e di conseguenza l'erede, tra l'altro, deve pagare i debiti del de cuius, anche se il loro valore supera quello delle attività comprese nel patrimonio ereditario.

In altri termini, in quest'ultima ipotesi, l'erede deve far fronte ai debiti ereditari anche con il proprio patrimonio. Si pensi al caso di Tizio che accetta puramente e semplicemente (in modo espresso, tacito o "automatico", come descritto nell'articolo sopra) l'eredità di Caio, oberata di debiti: il valore delle attività dimesse dal de cuius è di 100 mila euro, ma le passività ammontano a 200 mila euro. In questo caso Tizio dovrà utilizzare il proprio patrimonio personale per pagare anche i debiti il cui valore eccede quello delle attività che ha ereditato.

Le conseguenze

Che cosa succede a chi riceve un'eredità ed è già in possesso dei beni



Due tipologie

Possessore dei beni
Il caso più frequente è quello in cui il chiamato all'eredità sia nel possesso dei beni ereditari. In questa situazione il Codice civile, oltre a concedere al chiamato adeguati strumenti di tutela del patrimonio ereditario, gli impone di dichiarare in un breve periodo di tempo le sue intenzioni circa l'acquisto o meno dell'eredità e quindi della qualità di erede. Infatti, l'eccessivo perdurare del periodo durante il quale il chiamato ha il potere di controllo dei beni ereditari potrebbe risultare di danno per i creditori ereditari e per coloro che divengono eredi al suo posto se non accetta l'eredità. Ora, il Codice civile impone al chiamato all'eredità, che a qualsiasi titolo sia nel possesso dei beni ereditari, di redigere un inventario di tali beni entro tre mesi dal giorno della morte o dal giorno in cui ha avuto notizia di essere chiamato all'eredità. Le modalità e le conseguenze sono spiegate nel grafico qui a destra.

spettano al chiamato in genere. Non ha invece la necessità di rispettare gli stretti tempi imposti al chiamato possessore per decidere se accettare o meno l'eredità: nel suo caso infatti non si corre il rischio di possibili danni per i creditori o per coloro che subentrerebbero nell'eredità se rinunciasse, proprio perché egli non ha il materiale controllo di quei beni. Tuttavia occorre che qualcuno si interessi dell'amministrazione dei beni. Perciò il Codice civile prevede due possibili strade: da un lato, la possibilità di richiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il chiamato debba deliberare se accetta l'eredità dimessagli, dall'altro, la previsione della nomina di un curatore della "eredità giacente". Il chiamato non in possesso dei beni può dunque dichiarare la sua volontà di accettare l'eredità fino a che tale diritto non si sia prescritto (e cioè fino a dieci anni dalla morte del de cuius). Però, se dichiara di accettare l'eredità, deve compiere l'inventario, salvo proroga, entro tre mesi della dichiarazione (in mancanza di inventario diviene infatti erede

puro e semplice). Se invece, prima di accettare, compie l'inventario e non emette alcuna dichiarazione di accettazione, questa deve essere fatta entro 40 giorni successivi all'inventario: in mancanza, perde il diritto di accettare l'eredità. Infine, se al chiamato non possessore — come detto — viene fissato un termine entro il quale deve decidere se accettare o rinunciare, entro quel termine egli deve compiere anche l'inventario (se intende farlo).

I casi ulteriori
È assai importante la comprensione di questo concetto, in quanto con l'espressione «chiamati ulteriori» si definiscono coloro che subentrano al posto del primo chiamato nel diritto di accettare l'eredità se questi non voglia (ad esempio perché il patrimonio ereditario è oberato di debiti) o non possa (ad esempio perché morto prima del de cuius) accettare l'eredità medesima. Il Codice civile dispone diversi meccanismi sostitutivi, e principalmente: la sostituzione ordinaria, la rappresentazione, l'accrescimento.

DOMANDE E RISPOSTE

- 1 In seguito alla morte di uno zio senza testamento e senza ascendenti e discendenti, venne prospettata la divisione dell'eredità per due terzi a favore della moglie e un terzo a favore dei nipoti, figli di fratelli del defunto a lui premorti. Ora vorrei sapere se anche il figlio di un nipote dello zio defunto (nipote morto prima dello zio) ha diritto all'eredità?
Nel caso prospettato, se al de cuius erano premorti sia il fratello che il nipote, succede il figlio del nipote per rappresentazione. L'articolo 467 del Codice civile dispone che la rappresentazione fa subentrare il discendente nel grado dell'ascendente nel caso in cui questi non possa accettare l'eredità (perché premorto). L'articolo 468 del Codice civile prevede che la rappresentazione nella linea collaterale ha luogo a favore dei discendenti dei fratelli del defunto. Il successivo articolo 469, infine, sancisce che la rappresentazione ha luogo in infinito.
- 2 Siamo due sorelle, una nubile, l'altra con una figlia. I genitori sono proprietari di un appartamento. È stato deciso che alla morte di

- uno di loro il o la superstita rinuncerebbe alla sua parte di eredità e così farebbe la sorella con la figlia in favore in favore dell'altra, in modo che l'appartamento sia completamente intestato a lei. Rinunciando la sorella con la figlia detta quota spetta di diritto alla nipote?
Se l'ascendente (che sia figlio del de cuius) non vuole accettare l'eredità, in suo luogo subentrano i suoi discendenti. Va comunque precisato che accordi nel senso di quello accennato nel quesito non hanno la minima validità in vita della persona della cui successione si tratta.
- 3 A seguito della morte di uno zio senza testamento e in mancanza di ascendenti e discendenti, quali quote spettano alla moglie, al fratello, a un primo nipote (figlio di un fratello premorto al defunto), a due altri nipoti (figli di fratello del de cuius a lui premorto) e a un pronipote (figlio di nipote premorto al defunto, il quale era a sua volta figlio di un fratello premorto del de cuius)?
Per 2/3 l'eredità spetta al coniuge. L'altro 1/3 va diviso per il numero dei fratelli che il defunto ha avuto (non

- importa se ancora in vita o meno). Se si ipotizza, dunque, un asse ereditario del valore di 120, al coniuge spettano 80 mentre i restanti 40 si dividono per 4 fratelli (uno vivo e tre premorti). Il fratello superstita quindi acquista 10, mentre 10 vengono attribuiti al figlio del primo fratello premorto; 5 a testa spettano ai due figli del secondo fratello premorto; 10 spettano infine al figlio del figlio premorto del terzo fratello premorto.
- 4 Un testamento olografo dispone: «Alla mia morte lascio la casa di mia proprietà alla casa di riposo XY con l'obbligo di assistere mia moglie, la quale potrà abitarvi vita natural durante. Erede di tutto il resto mia moglie». Il testamento è datato 1982, il testatore è morto nel 1988 e la moglie è premorta nel 1985. Non esistono figli né genitori. Il testatore alla morte lascia una sorella vivente e due nipoti figli di altre due sorelle premorte. L'erede legittimo del defunto è la sola sorella vivente o anche i nipoti per rappresentazione?
A chi muore senza testamento e senza lasciare discendenti, ascendenti, coniuge, succedono fratelli e

- sorelle in parti uguali (o loro discendenti, che subentrano in luogo dei loro ascendenti per rappresentazione). Così, se il defunto lascia beni di valore 300, alla sorella e agli unici figli delle altre due sorelle premorte spetteranno ciascuno beni per un valore di 100.
- 5 Sono celibe e ho un fratello e una sorella viventi mentre un fratello è deceduto lasciando moglie e due figli. In caso di mia morte e senza lasciare testamento, come verrebbero suddivisi i miei beni? Gli eredi del fratello deceduto hanno diritti e in quale misura?
A chi muore senza testamento e senza lasciare né prole, né coniuge, né ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. Se uno dei fratelli del defunto è premorto a questi, nella sua quota subentrano i suoi discendenti ma non il coniuge.
- 6 Vedova, ho due figli, mi sono risposata con un vedovo con tre figli. 1) In caso di morte dei miei genitori, mio marito e i suoi figli possono vantare diritti sulla loro eredità? 2)

- Possono vantarli invece se io muoio dopo i miei genitori? 3) Posso evitare questa conseguenza rinunciando all'eredità dei miei genitori in modo che acquistino direttamente i miei figli?
1) No. 2) Sì, in quanto il patrimonio retto dal de cuius comprenderebbe anche ciò che è stato ereditato. 3) La rinuncia è una buona idea per evitare la successione del secondo marito e dei figliastri nel patrimonio dimesso dai genitori.
- 7 Mi sono tardivamente accorta di avere diritto a un'eredità aperta da qualche anno fa. Sono ancora in tempo per accettare?
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso di istituzione condizionale, dal giorno cui si è verificata la condizione. Il termine non corre per i chiamati ulteriori se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

Le forme. Il saldo dei debiti del testatore con denaro dell'«asse» è un benessere tacito

L'identikit. Il «chiamato» più frequente è quello già in possesso dei beni

Sostituzione...

L'interessato può prevedere nel suo testamento l'eventualità che l'erede o il legatario da lui istituiti non possano (perché ad esempio deceduti prima del de cuius) o non vogliono (ad esempio per rinuncia) accettare l'eredità o conseguire il legato. In questi casi il testatore può nominare altri soggetti (chiamati ulteriori) che subentrino ai primi chiamati nel diritto di accettare l'eredità o di conseguire il legato: questa operazione prende il nome di sostituzione ordinaria. Pertanto il testatore può scrivere nel suo testamento: «Lascio tutto il mio patrimonio a Caio ma, se egli non può o non vuole accettare l'eredità, gli sostituisco Antonio». All'apertura della successione, Caio è il primo chiamato: se egli accetta l'eredità, Antonio non consegue nulla, ma se rinuncia (oppure se Caio è premorto rispetto a Mario) l'istituzione ereditaria si sposta su Antonio, il chiamato ulteriore. A questo punto Antonio ha l'opportunità di accettare o meno l'eredità; e se anche Antonio rinuncia, per individuare il successore si ricorre alla rappresentazione (si veda la scheda sotto), o in ulteriore subordine, a quello dell'accrescimento (si veda l'articolo a destra). E se anche con questi criteri non si riesce ad individuare un successore, la chiamata ereditaria si sposta in capo a coloro ai quali l'eredità sarebbe devoluta secondo la successione legittima o intestata (cioè in mancanza di un testamento), o, in ultima istanza, allo Stato.

... e rappresentazione

Se il chiamato all'eredità non può o non vuole accettare e il defunto non ha disposto nel testamento la sostituzione, il chiamato ulteriore può essere individuato con la cosiddetta «rappresentazione», se:

- a) il primo chiamato ha discendenti legittimi o naturali;
- b) il primo chiamato è figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto o fratello o sorella del defunto stesso.


In questo caso i discendenti del primo chiamato (denominati «rappresentanti») subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente (detto «rappresentato») che non voglia o non possa accettare l'eredità. Ad esempio, un vedovo lascia un patrimonio di 1.000 in parti uguali ai quattro figli (e quindi distribuisce 250 a ciascuno):

- 1) i figli A e B accettano l'eredità e conseguono la loro quota;
- 2) il figlio C rinuncia e in suo luogo subentrano i suoi figli E (che accetta e consegue 125, e cioè la metà di quanto spettava al padre C) ed F, che non può accettare in quanto premorto;
- 3) in luogo di F subentrano quindi i suoi figli G e H, che acquistano 62,5 ciascuno, la metà della quota del padre F;
- 4) infine l'ultimo figlio D è premorto al padre Z, e nella sua quota di 250 gli subentra il suo unico figlio I.

Se non opera il meccanismo della rappresentazione, per individuare il possibile successore non resta che ricorrere, come si vede nell'articolo a destra, al meccanismo dell'accrescimento.

L'accrescimento

- A Istituzione di più eredi in uno stesso testamento
- B Istituzione di più eredi nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali
- C Mancanza di una volontà del testatore esplicitamente o implicitamente contraria all'operatività dell'accrescimento



Eredi, la quota si può espandere

Se non operano né la sostituzione né la rappresentazione, l'ultimo criterio sostitutivo del chiamato all'eredità che il Codice civile suggerisce, prima di disporre l'applicazione delle regole della successione intestata o legittima, è quello dell'accrescimento. Si tratta del fenomeno per cui la quota originariamente destinata a uno dei coeredi si espande in capo agli altri coeredi nel caso in cui il primo non voglia o non possa accettare l'eredità. Presupposti per l'operatività dell'accrescimento sono pertanto:

- a) l'istituzione di più eredi in uno stesso testamento;
- b) l'istituzione di più eredi nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali (se peraltro più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo soltanto a favore degli istituiti nella quota medesima);
- c) la mancanza di una volontà del testatore esplicitamente o implicitamente contraria all'operatività dell'accrescimento.

Si pensi, per esemplificare, il caso del defunto A che per testamento lascia ai tre figli (B, C e D) in parti uguali il proprio patrimonio di 300: se C, uno dei figli, non viene all'eredità (a seguito di rinuncia, premorienza, eccetera) e se nel testamento non è disposta una sostituzione o non vi sono i presupposti per la rappresentazione (quest'ultima si verificherebbe, ad esempio, se C avesse uno o più figli), la quota spettante a C si espanderebbe automaticamente in capo a B e D, che così verrebbero ad acquistare 150 ciascuno, in luogo degli originari 100. L'acquisto di una quota ereditaria per accrescimento, a differenza degli acquisti per sostituzione o rappresentazione, ha luogo di diritto: in altri termini, mentre l'eredità devoluta per sostituzione o rappresentazione necessita di un'accettazione del chiamato ulteriore per essere da lui acquisita, la quota ereditaria ottenuta per accrescimento viene acquistata dal coerede automaticamente per il solo fatto dell'accettazione della quota già originariamente destinata. In altri termini, non sarebbe possibile, a chi abbia già acqui-

stato la titolarità della propria quota, respingere l'accrescimento che la quota stessa subisce per la mancata venuta all'eredità di uno dei chiamati: mentre è possibile che la quota ereditaria offerta a un soggetto in virtù di una sostituzione di sposta nel testamento o per effetto di rappresentazione sia da questi rifiutata.

Se il primo chiamato non vuole o non può accettare l'eredità, se il testatore non ha disposto una sostituzione nel testamento e se non ricorrono i presupposti per l'operatività della rappresentazione o dell'accrescimento, per individuare il possibile successore non resta che ricorrere ai criteri della successione legittima o intestata. Infatti, le regole della successione legittima

SENZA SCELTA

L'acquisto deriva dalla mancata accettazione di uno degli interessati, avviene in via automatica e non può essere rifiutato

ma individuano in determinati soggetti (il coniuge e i parenti del defunto, a iniziare dai più stretti per giungere fino ai più lontani, ma entro il sesto grado) i possibili successori del de cuius, qualora questi non abbia redatto un testamento oppure abbia lasciato un testamento che riguardi solo parte dei beni. L'utilizzo dei criteri della successione legittima per individuare i chiamati ulteriori necessariamente ha un esito positivo: infatti, se un parente di grado più stretto non vuole o non può accettare l'eredità dimessa dal de cuius, la quota a lui spettante si trasmette, a seconda dei casi, ai soggetti chiamati congiuntamente con colui che non viene alla successione (determinando anche qui una specie di accrescimento) oppure ad altri congiunti del de cuius, di grado più lontano.

Come già visto nell'introduzione, peraltro, la parentela non vale oltre il sesto grado: pertanto, se non si trova nemmeno un chiamato con parentela entro il sesto grado che intenda accettare l'eredità dimessa dal de cuius, l'eredità stessa si devolve automaticamente allo Stato.